

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5123 R	17 aprile 2002	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 22 maggio 2001 concernente la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag)

I. INTRODUZIONE

1. Base legale

Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è garantito espressamente dalla Costituzione federale, dalla Costituzione cantonale e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Giusta l'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Ex art. 10 cpv. 3 della Costituzione cantonale ognuno ha il diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.

Infine, ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 lett. c) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ogni accusato ha diritto a difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia.

Secondo le norme giuridiche appena menzionate ogni persona ha diritto alla protezione giuridica, e più in particolare ad ogni persona deve essere garantito l'accesso alle istanze giudiziarie, indipendentemente dai mezzi finanziari a sua disposizione.

Il diritto al gratuito patrocinio e all'assistenza giudiziaria intende garantire l'equità di trattamento di fronte alla legge di tutte le persone, assicurando l'applicazione uniforme del diritto materiale e cercando di creare un'uguaglianza sociale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155 CPC, nota 552; in seguito "Commentario al CPC").

Trattandosi di un diritto relativo, la concessione del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente

- l'indigenza del richiedente;
- il cosiddetto *fumus boni juris*, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta eccezione per i processi penali;
- la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il diritto in questione garantisce **almeno** la dispensa dal pagamento delle tasse e delle spese di giustizia e l'ammissione al gratuito patrocinio, cioè all'assistenza gratuita di un avvocato.

2. Nozione di indigenza

Secondo costante e confermata giurisprudenza, esiste indigenza quando i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della situazione economica dell'obbligato nel suo complesso, senza operare distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (Rep 1983 118b, Commentario al CPC, ad art. 155 CPC, pag. 478).

Per indigenza non si intende quella assoluta, ossia la nullatenenza, ma uno stato di povertà relativa per cui la parte non sia in grado di sopperire alle spese di quella particolare lite senza ledere il minimo necessario per il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 115 Ia 193; REP 1997 55).

Per valutare se ci trova realmente in un caso di indigenza che conferisce il diritto all'assistenza giudiziaria, non bisogna soltanto considerare le risorse del richiedente stesso ma, se del caso, anche le risorse delle persone che hanno nei confronti del richiedente un obbligo di mantenimento.

Il dovere dello Stato di accordare il beneficio dell'assistenza giudiziaria è sussidiario per rapporto all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto della famiglia, in particolar modo il settore riguardante il rapporto figlio minorenne - genitore e quello tra i coniugi in cui il TF ha stabilito l'obbligo del marito di versare una provvigione ad litem alla moglie (DTF 103 Ia 100).

Per poter valutare l'indigenza del richiedente, occorre altresì tenere conto della sua fortuna e segnatamente degli immobili di cui è proprietario (DTF 119 Ia 12). Lo stesso deve infatti utilizzare tutti i suoi mezzi e i suoi beni patrimoniali prima di richiedere l'assistenza allo Stato. Ma fino a che punto si può esigere dal richiedente di intaccare la propria fortuna immobiliare per poter far fronte ai costi di un processo? A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che prima di aver diritto all'assistenza giudiziaria il proprietario deve aver richiesto un credito gravando al massimo il proprio bene immobile.

Nel Commentario del CPC, alle pag. 479-485, è riportata una casistica relativa alla concessione, rispettivamente al diniego dell'assistenza giudiziaria.

3. Norme relative all'assistenza giudiziaria e al patrocinio d'ufficio nelle leggi cantonali

A livello cantonale gli istituti dell'assistenza giudiziaria e del patrocinio d'ufficio sono contemplati in differenti leggi e disposizioni e segnatamente:

Codice di procedura civile	artt. 39 e 66 e artt. 155-162a;
Legge di procedura per le cause amministrative	art. 30;
Codice di procedura penale	artt. 50-54 e artt. 72-74;

Legge cantonale di applicazione della legge federale di esecuzione e fallimento	art. 27;
Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento	art.15a;
DE concernente l'organizzazione e la procedura per le cause promosse contro l'assicurazione militare	artt. 23-25.

4. Rapporto della Commissione speciale

La Commissione speciale - incaricata dal Dipartimento delle istituzioni di esaminare la possibilità di uniformare le differenti regole attualmente vigenti a livello cantonale - ha proposto un progetto di legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio applicabile a tutte le procedure civili, esecutive, amministrative e penali cantonali, allo scopo di uniformare le diverse procedure e di codificare e creare una prassi uniforme, garantendo un miglior funzionamento del sistema, in conformità delle garanzie minime previste dalla Costituzione cantonale e federale, dalle Convenzioni internazionali e dai principi giurisprudenziali del Tribunale federale.

Dal lavoro della Commissione, contenuto nel rapporto rassegnato il 7 luglio 1999, è scaturita un'unica regolamentazione applicabile a tutte le procedure, ottenuta dalla codificazione della prassi e dall'aggiornamento delle norme in vigore alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale.

5. Procedura di consultazione

Dalla procedura di consultazione, che ha coinvolto il Tribunale di appello, il Ministero pubblico, i Giudici dell'istruzione e dell'arresto, le Preture, la Magistratura dei minorenni, i Tribunali di espropriazione, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, la Sezione della Circolazione, l'Ufficio tutele e curatele, nonché l'Ordine degli avvocati del Canton Ticino, è emersa un'adesione unanime al principio dell'istituzione di una legge unica che regoli la tematica dell'assistenza giudiziaria e il patrocinio d'ufficio.

Tra i differenti interlocutori interpellati, l'Ordine degli avvocati non condivide l'applicazione ferrea del principio secondo il quale l'avvocato, il cui cliente è al beneficio dell'assistenza giudiziaria, debba attenersi esclusivamente a prestazioni indispensabili ed inevitabili nell'ambito dello svolgimento del mandato. L'Ordine rileva che in alcune pratiche - segnatamente quelle penali e quelle di stato, dove vengono concessi con maggiore facilità l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio - i patrocinati riversano sul loro difensore problematiche di carattere sociale che emergono nell'ambito dei procedimenti, chiedendo consigli e suggerimenti, che pure fanno parte di un'assistenza utile e necessaria.

L'Ordine ha pure espresso la propria preoccupazione in merito al mantenimento della riduzione al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati (TOA), soprattutto per il fatto che tale riduzione viene applicata, generalmente, su un compenso già calcolato al di sotto dei minimi tariffari previsti dalla TOA.

A questo proposito il Consiglio di Stato e la Commissione della legislazione ritengono, per quanto attiene alla prima censura, di doversi attenere ai principi sanciti dalla giurisprudenza del Tribunale federale e fatti propri dal Consiglio di moderazione. La Commissione ritiene tuttavia che il beneficio del gratuito patrocinio possa e debba essere esteso agli accertamenti necessari e agli esami preliminari che hanno una stretta connessione con la prati-

ca e la procedura in questione (cfr. commento all'art. 15 cpv. 1 del disegno di legge). In merito alla seconda problematica sollevata, la maggioranza della Commissione non condivide la proposta di aumentare la percentuale stabilita al 70% per i motivi esposti più avanti.

6. Diritto all'assistenza giudiziaria nell'ambito della consulenza e della mediazione extra giudiziarie

Nel corso della procedura di consultazione è stato chiesto di verificare l'opportunità di prevedere l'istituto dell'assistenza giudiziaria anche nell'ambito della consulenza e della mediazione extra giudiziarie, segnatamente per le pratiche che precedono una causa di stato.

La concessione dell'assistenza giudiziaria anche alle procedure conciliative, che prevede il pagamento dell'onorario nel caso di successo della conciliazione, potrebbe infatti alleggerire il carico di lavoro delle Preture e diminuire pertanto i costi stessi dell'assistenza giudiziaria.

A questo proposito si rileva come il gratuito patrocinio extra giudiziario non benefici della garanzia costituzionale. Secondo il Tribunale federale il diritto all'assistenza giudiziaria si limita infatti alla rappresentanza nel processo e non include un diritto alla consulenza giuridica extra processuale (cfr. DTF 121 I 321).

In Svizzera solo il Canton Ginevra riconosce per legge un diritto all'assistenza extra giudiziaria, seppure in maniera limitata, ai domiciliati nel Cantone, salvo eccezioni, (art. 2 cpv. 2 Règlement sur l'assistance juridique). Nel Cantone romando le richieste di assistenza extra giudiziaria vengono concesse:

- per la consulenza giuridica in situazioni o litigi che per loro natura o per il contesto in cui si svolgono resteranno molto probabilmente al di fuori dalla sfera giuridica;
- per atti suscettibili di sfociare in azioni giudiziarie, nel caso in cui il tentativo di transazione andasse fallito; si tratta in questo caso, molto frequentemente, di casi di responsabilità civile (messaggio no. 5123, pag.4).

Preso atto della situazione a livello svizzero e del fatto che l'assistenza extra giudiziaria è un istituto troppo poco applicato, per il quale non vi sono che pochi punti di riferimento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che al momento attuale sarebbe prematuro formulare proposte concrete nel presente messaggio. L'esempio di Ginevra dimostra infatti che l'assistenza extra giudiziaria viene applicata in ambiti disparati, in minima parte per i casi di stato. Il Consiglio di Stato è quindi dell'opinione che occorra innanzitutto raccogliere esperienze concrete nell'applicazione di questa nuova Legge e che la problematica potrà essere esaminata alla luce dei futuri risultati concreti e dell'evoluzione che il tema conoscerà a livello svizzero.

Anche la maggioranza della Commissione della legislazione ritiene di non estendere per il momento il diritto all'assistenza anche alle pratiche risolte o esaminate a livello extragiudiziale. L'eventuale estensione di tale diritto alle procedure e alle consulenze che non sfociano in una causa giudiziaria potrà essere considerata, previa attenta e documentata analisi di un'importante casistica, atta a dimostrare il possibile alleggerimento del carico di lavoro delle istanze giudiziarie.

7. Caratteristiche principali della nuova legge

Le caratteristiche principali della nuova LAG sono elencate a pag. 5 del messaggio:

- la definizione delle nozioni di assistenza giudiziaria e patrocinio d'ufficio nonché di principi generali tra i quali lo svincolo del segreto d'ufficio, le prestazioni riconosciute al patrocinatore, il dovere d'informazione e di rifusione nei confronti dello Stato;
- la maggior chiarezza tra l'Autorità, il beneficiario dell'assistenza giudiziaria gratuita e il patrocinatore d'ufficio;
- il controllo più incisivo imposto all'Autorità in relazione alle condizioni finanziarie del richiedente ma anche all'attività svolta dal patrocinatore d'ufficio;
- il maggior coinvolgimento nella procedura del beneficiario, nonché la maggior chiarezza in merito ai limiti del diritto conferitogli e alla possibilità dello Stato di procedere al recupero della somma nel caso di miglioramento della situazione finanziaria;
- la maggior chiarezza per il difensore d'ufficio in merito all'estensione del proprio mandato e al fatto che egli deve limitarsi a compiere unicamente gli atti indispensabili alla corretta esecuzione del mandato, senza tuttavia creare disparità di trattamento tra i clienti.

8. Struttura della nuova legge

La nuova Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria è composta da:

- una parte generale in cui vengono definiti principi e disposizioni comuni alle procedure civili, esecutive, amministrative e penali (artt. 1-9);
- una parte speciale in cui vengono sviluppate normative particolari per le diverse procedure (artt. 10-33);
- una parte comune dedicata alle sanzioni (art. 34), alle vie ricorsuali (artt. 35-36) e alle disposizioni finali e transitorie (artt. 37 e 38).

II. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

TITOLO I - SCOPO DELLA LEGGE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

Ad art. 1

L'art. 1 stabilisce lo scopo della legge, che è quello di disciplinare in un testo unico gli istituti dell'assistenza giudiziaria e del patrocinio d'ufficio nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali.

Ad art. 2

L'art 2 definisce l'istituto del patrocinio d'ufficio, che deve essere distinto da quello dell'assistenza giudiziaria definito all'art. 3 della LAG.

All'art. 2 cpv. 1 si utilizza il termine "**Autorità giudicanti**", perché il patrocinio d'ufficio, come pure l'assistenza giudiziaria, non è assegnato unicamente a chi è coinvolto in una procedura giudiziaria contenziosa. Il diritto ad un patrocinatore d'ufficio e all'assistenza giudiziaria vale anche nell'ambito:

- dei ricorsi amministrativi e dei ricorsi di diritto amministrativo (DTF 112 la 14)
- delle procedure amministrative graziose, come ad esempio in materia di assicurazioni sociali durante l'istruttoria (DTF 114 V 228 cons. 5);
- delle procedure d'opposizione (DTF 117 V 408) come pure dopo la decisione su opposizione (DTF 125 V 32);
- delle procedure penali di reintegrazione del condannato secondo l'art. 45 cifra 3, 1° cpv. CP (DTF 117 la 277);
- delle procedure d'esecuzione forzata, ad esempio in materia di dichiarazione d'insolvenza (DTF 118 II 27, cfr. 119 III 28) o nel caso del creditore al quale è richiesto l'anticipo delle spese (DTF 118 III 33).

L'assistenza giudiziaria non dipende né dalla natura giuridica o dal fondamento della decisione, né dalla natura della procedura in questione. L'assistenza giudiziaria può essere accordata in tutte le procedure ufficiali nelle quali il richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi diritti (DTF 119 la 265 cons. 3a).

Sempre il cpv. 1 dell'art. 2 precisa che il patrocinio d'ufficio viene assegnato se e quando nel caso concreto vi è un'oggettiva necessità di patrocinio e il richiedente non è in grado di difendersi da sé. A questo proposito si è espressa più volte anche la giurisprudenza federale (DTF 119 la 264 cons. 3a; 117 la 277; 114 V 2278; 119 la 264; ecc.).

L'art. 2 cpv. 3 del disegno di legge riprende il tenore dell'attuale art. 66 CPC, ad eccezione del parere del patrocinando che si vorrebbe abolire. Contrariamente alla proposta contenuta nel messaggio, la Commissione della legislazione ritiene opportuno consentire al patrocinando, se necessario e se ritiene, di esprimersi sulla persona del patrocinatore designatogli. Questo non significa necessariamente estendere i diritti del diretto interessato. Sentire il parere del patrocinando non significa infatti istituire appositi passi procedurali, tali per cui la loro omissione costituirebbe motivo di nullità. Dal profilo formale all'interessato, ricevuto l'avviso di una designazione, si riconosce l'opportunità di esprimere e far valere i motivi per un'eventuale sostituzione del patrocinatore assegnatogli. L'Autorità competente valuterà le considerazioni del patrocinando e, qualora vi fossero motivi validi e giustificati, procederà, sempre se necessario e se richiesto, alla designazione di un nuovo patrocinatore. Il diritto di esprimersi del patrocinando, contemplato espressamente nell'attuale art. 66 CPC, non ha mai creato problemi di sorta - la prassi in auge prescindendo dall'interpellare il patrocinando per sottoporgli il nominativo del patrocinatore prescelto - e può pertanto essere mantenuto anche nel nuovo testo di legge.

Sempre al cpv. 3 dell'art. 2 la Commissione propone di sostituire il termine "residenti" con "operanti". Il testo proposto dalla Commissione ha il seguente tenore:

³Per i processi davanti al Pretore, la designazione è fatta preferibilmente fra gli avvocati e i praticanti operanti nel distretto, sentito il parere del patrocinando.

Il cpv. 4 riprende il tenore dell'attuale art. 51 cpv. 2 CPP, che prevede la competenza della Camera per l'avvocatura ed il notariato a pronunciarsi nel caso di rifiuto dell'assunzione del patrocinio d'ufficio.

Ad art. 3

Con riferimento al cpv. 1 dell'art. 3, anche la Commissione della legislazione ritiene che la concessione dell'assistenza giudiziaria venga limitata alle persone fisiche indigenti, ecce-

zione fatta per le società in accomandita e le società in nome collettivo, sulla cui legittimazione ad ottenere l'assistenza si è già espresso tanto il Tribunale federale, quanto la dottrina.

La maggioranza della Commissione si è inoltre espressa negativamente in merito all'opportunità di estendere il diritto all'assistenza giudiziaria anche alle cosiddette associazioni non profit, ritenendo che al momento attuale la differenziazione tra "profit" e "non profit" è troppo aleatoria (anche un'associazione professionale può considerarsi un'associazione non profit).

L'art. 3 cpv. 2 definisce indigente la persona la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio. Per il concetto e la nozione di indigenza nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, come pure per i suoi fattori di valutazione, precisati dalla giurisprudenza, si rinvia al punto 2. del presente rapporto.

Ad art. 4

L'art. 4 cpv. 1 precisa che la richiesta dell'assistenza giudiziaria può essere presentata in ogni stadio della procedura. La domanda scritta deve essere motivata e accompagnata da tutti i documenti atti a giustificarne la richiesta. Il richiedente deve chiarire le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni elemento di cui riesca a disporre, idoneo a comprovare uno stato di bisogno (Commentario CPC, ad art. 156, pag. 487).

La domanda di assistenza giudiziaria non corredata dai documenti richiesti sarà respinta in quanto non sufficientemente motivata. Prima di respingere definitivamente la domanda l'Autorità preposta chiederà al diretto interessato la produzione dei documenti mancanti, assegnandogli un congruo termine.

Alla domanda deve essere allegato l'apposito certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria con la dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale, limitatamente ai fatti necessari per accertare la situazione economica del richiedente. La Commissione non vede per contro l'utilità, per i necessari accertamenti, della dichiarazione di svincolo dal segreto professionale, che può pertanto essere tralasciata dalla disposizione in esame. Il testo proposto dalla Commissione ha pertanto il seguente tenore:

¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere richiesto in ogni stadio della procedura mediante domanda scritta e motivata alla quale devono essere allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato con la dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale, nella misura in cui ciò sia necessario all'accertamento della sua situazione economica.

L'art 4 cpv. 2 sancisce il principio della gratuità della procedura di richiesta dell'assistenza e dei relativi accertamenti, stabilendo tuttavia una sanzione pecuniaria nei confronti dell'istante, oltre alla rifusione delle spese, nel caso di temerarietà. L'aggettivo "manifesta" viene stralciato dal testo, in quanto inutile. Il testo proposto dalla Commissione ha pertanto il seguente tenore:

²La procedura è di principio gratuita; in caso di temerarietà la persona richiedente può essere condannata alla rifusione delle spese cagionate ed al pagamento di una tassa di giustizia dell'ammontare massimo di fr. 1'000.--.

Ad art. 5

In merito all'art. 5 cpv. 1, la Commissione ritiene che la decisione sulla concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria debba essere presa, se e quando possibile, prima dell'avvio dell'istruttoria di causa. In caso di diniego il patrocinatore legale ha infatti il diritto e il dovere di chiedere al cliente, al momento dell'assunzione del mandato e dell'esecuzione dei principali atti, anticipi per le sue presumibili spese e competenze per onorari (art. 4 cpv. 1 e 2 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino - TOA). Il testo proposto dalla Commissione ha pertanto il seguente tenore:

¹L'Autorità competente per la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria decide entro breve termine, e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria, esprime le necessarie indagini.

L'art. 5 cpv. 2 abolisce l'obbligo di dare la possibilità alla controparte di esprimersi sulla domanda di assistenza giudiziaria, attualmente prevista dall'art. 156 cpv. 2 CPC. La Commissione condivide questa novità anche perché il Giudice, in virtù della massima ufficiale, deve contribuire alla raccolta delle prove necessarie per la valutazione del caso e pertanto, nell'ambito delle sue indagini, se ritiene potrà comunque interpellare la controparte.

La Commissione non ritiene per contro necessario intimare la decisione anche al diretto interessato. È infatti compito e interesse del patrocinatore legale informare adeguatamente il proprio cliente in merito all'esito dell'istanza di assistenza giudiziaria e ai relativi mezzi di ricorso.

La Commissione si è pure chiesta se la decisione non debba essere notificata anche al Dipartimento delle istituzioni e se a quest'ultimo non debba essere accordata la facoltà di ricorso. Dopo ampia discussione la Commissione ha ritenuto di non estendere la notifica della decisione e la facoltà di ricorso al Dipartimento delle istituzioni, in quanto l'assistenza giudiziaria viene concessa, previa procedura di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria competente, chiamata a raccogliere tutte le prove necessarie secondo il principio inquisitorio.

Richiamate le considerazioni sopra menzionate il testo proposto dalla Commissione ha pertanto il seguente tenore:

²La decisione deve essere motivata e indicare i mezzi di ricorso, solo in caso di rifiuto; essa è intimata alla parte richiedente, nonché alle altre parti o Autorità interessate.

Ad art. 6

L'art. 6 cpv. 1 codifica gli attuali principi enunciati dalla giurisprudenza del Tribunale federale e del Consiglio di moderazione. Secondo tale prassi nello svolgimento di un mandato di patrocinio, il legale ha diritto al riconoscimento delle prestazioni risultanti da una conduzione ragionevole del mandato, ad esclusione di quelle che esulano dal necessario e cioè da un ambito strettamente forense. L'art. 4 CF non esige l'assunzione da parte dello Stato di prestazioni destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale. Ammesse sono unicamente le prestazioni indispensabili per rapporto alla natura e alla complessità della causa (Commentario al CPC, ad art. 159, pag. 500 e 501 e giurisprudenza citata).

L'interpretazione di concetti quali "la ragionevole conduzione del mandato, la prestazione indispensabile e la prestazione evitabile" sono lasciate all'apprezzamento dell'Autorità giu-

dicante, la quale, nell'ambito del riconoscimento delle prestazioni dovute con la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del patrocinio gratuito, dovrà valutare ogni singola fattispecie.

Nelle prestazioni indispensabili, oltre a quelle riconosciute espressamente dalla giurisprudenza (cfr. commento all'art. 159 CPC, pag. 500 e seg. del Commentario al CPC), la Commissione ritiene che debba essere compreso anche il tempo che il legale dedica al cliente per informarlo adeguatamente sui termini e sui contenuti di una decisione, sui mezzi di ricorso e sulle possibilità di esito favorevole di un'eventuale impugnazione della decisione.

L'art. 6 cpv. 2 stabilisce la percentuale spettante di diritto al patrocinatore. La stessa è fissata al 70% dell'onorario previsto dalla TOA. Le prestazioni del praticante vengono valutate globalmente tenuto conto da un lato che si tratta di occasioni di esperienza professionale e dall'altro che non deve sopportare costi fissi d'ufficio.

Per le prestazioni nei casi di assistenza giudiziaria dovrà essere applicato, di regola, il minimo tariffale. Secondo i principi appena elencati gli onorari riconosciuti allo stato attuale sono i seguenti:

- per un avvocato: tariffa di fr. 220.-, di cui il 70% per complessivi fr. 154.-;
- per un praticante: tariffa di fr. 110.-, di cui il 70% per complessivi fr. 77.- (Commentario al CPC, ad art. 159, pag. 502, con i più recenti aggiornamenti).

La Commissione ha discusso a lungo in merito all'opportunità di aumentare all'80% la percentuale spettante di diritto al patrocinatore, chiamato ad applicare il minimo tariffale (fr. 220.-). A mente di alcuni commissari il lieve aumento proposto potrebbe contribuire a riconoscere il lavoro svolto dal patrocinatore legale nello svolgimento di un mandato che merita la stessa attenzione e cura di un incarico retribuito al 100% e non vincolato dal minimo tariffale. Garantire a ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio, presuppone anche che la differenza di retribuzione tra il rappresentante del beneficiario dell'assistenza e quello che applica la TOA senza particolari restrizioni legali non sia troppo elevata. Dopo ampia discussione la maggioranza della Commissione ha deciso, per ragioni di opportunità e per ragioni storiche (un tempo l'assistenza legale a chi non disponeva i mezzi veniva prestata gratuitamente) di mantenere l'onorario nella misura del 70%.

La Commissione non ritiene tuttavia giustificato che, per prassi, la tariffa applicata al praticante corrisponda alla metà di quella riconosciuta all'avvocato. Giusta gli art. 7 e 8 del Regolamento di applicazione della legge sull'avvocatura del 21 settembre 1984, la pratica legale si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'avvocato, che deve istruire e assistere il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della professione. L'avvocato non si limita ad impostare, correggere e controllare il lavoro del praticante, ma mette a disposizione di quest'ultimo, che peraltro ha completato gli studi accademici in diritto ed è in possesso di una licenza universitaria, anche un'adeguata struttura e il materiale necessario e gli assicura una retribuzione mensile. L'onorario applicato al lavoro svolto dal praticante - assistito, si ribadisce, dall'avvocato - deve pertanto corrispondere al minimo ai due terzi di quello applicato all'avvocato. La Commissione non ritiene di inserire una norma in questo senso, ma ritiene che la prassi futura debba considerare il suggerimento e l'indicazione contenuti nel presente rapporto.

Ad art. 7

L'art. 7 cpv. 1 specifica il termine entro il quale il patrocinatore deve presentare la nota detagliata per le prestazioni eseguite nello svolgimento del suo mandato.

Il cpv. 2 stabilisce che l'Autorità decide sulla retribuzione mediante decreto motivato con l'indicazione dei rimedi di diritto e richiamando l'attenzione della persona beneficiaria sul suo dovere di rifusione sancito all'art. 9.

Ad art. 8

Cfr. commento al messaggio.

Ad art. 9

L'art. 9 cpv. 1 stabilisce il principio del rimborso allo Stato delle spese giudiziarie e di patrocinio assunte, qualora il beneficiario non dovesse più trovarsi in uno stato d'indigenza e se il miglioramento della sua situazione economica dovesse consentirlo.

La Commissione si chiede se e in che misura l'istituto della rifusione o del regresso sia effettivamente applicato, rispettivamente se lo Stato per l'applicazione di tale istituto si avvale della collaborazione e delle segnalazioni delle Autorità giudiziarie e/o di una struttura adeguata.

Il CdS, quale Autorità competente per decidere sulla rifusione allo Stato degli importi ricevuti a titolo di assistenza giudiziaria (cpv. 2) dovrà valutare ogni singola fattispecie, evitando evidentemente che il recupero delle spese rappresenti per il diretto interessato un onere troppo gravoso, tale da costringerlo ad una nuova situazione di indigenza. Secondo il Tribunale federale, l'obbligo di rifusione presuppone che la situazione economica del beneficiario sia **sufficientemente** migliorata nel seguito (DTF 122 I 5 consid. 4a).

Si osserva che per la decisione di revoca emessa in corso di causa è competente il giudice del merito (cfr. commento all'art. 21).

Nel corso della discussione una parte della Commissione ha proposto di far decorrere il termine di prescrizione di cui al cpv. 3 dal momento della crescita in giudicato della decisione di concessione, rispettivamente di ammissione, come agli attuali art. 53 cpv. 5 CPP, 162a cpv. 2 CPC, e non dalla della crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie. La grande maggioranza delle procedure per le quali viene chiesta e si concede l'assistenza giudiziaria non si prolungano infatti nel tempo. Il termine di decorso della prescrizione, così come previsto dalle attuali norme del CPC, a mente di alcuni commissari, sarebbe pertanto sufficiente. La maggioranza della Commissione ha deciso di attenersi al testo del messaggio, ritenendo che, come per ogni rifusione è determinante per la prescrizione il momento in cui la spesa originale si concretizza e non quando si realizzano le sue premesse.

TITOLO II - PROCEDURA CIVILE, ESECUTIVA E AMMINISTRATIVA

Capitolo I - Patrocinio d'ufficio

Ad art. 10

Cfr. commento al messaggio

Ad art. 11

La norma stabilisce che l'Autorità competente per la designazione del patrocinatore d'ufficio è quella del merito.

Con riferimento al cpv. 3, che dovrà essere interpretato restrittivamente, si rileva che un caso di rifiuto del patrocinio d'ufficio potrebbe essere segnatamente dato per l'evenienza in cui la semplicità della procedura è tale da non richiedere manifestamente l'assistenza di un legale.

Capitolo II - Beneficio dell'assistenza giudiziaria

Ad art. 12

La norma stabilisce che l'Autorità competente a statuire sulla concessione dell'assistenza giudiziaria è quella del merito.

Ad art. 13

L'art. 13 cpv. 1 conferma il principio, già contemplato all'art 159 cpv. 1 CPC, secondo cui il beneficio dell'assistenza giudiziaria è **commisurato** alla situazione economica della persona richiedente.

L'art. 13 cpv. 1 stabilisce inoltre che l'assistenza giudiziaria può essere accordata in proporzione (da totale a parziale) all'effettiva situazione economica del richiedente, ossia a dipendenza del margine di disponibilità finanziaria residua, dedotto il fabbisogno. L'assistenza può essere segnatamente concessa anche solo in misura parziale, previo esame della situazione del beneficiario nella sua globalità, per ogni singolo caso previsto dalla norma e meglio:

- lett. a) dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese;
- lett. b) anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente;
- lett. c) ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio.

Ad art. 14

L'art. 14 cpv. 1 lett. a) e lett. b) riprende sostanzialmente quanto già stabilito dall'attuale art. 157 CPC e dai principi dottrinali e giurisprudenziali in merito ai requisiti necessari per giustificare la concessione dell'assistenza giudiziaria. (cfr. Commentario al CPC, ad art. 157). Secondo tali principi, il requisito della probabilità di esito favorevole manca quando le prospettive di successo sono talmente scarse che una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe al processo a causa delle spese che questo comporterebbe. (Commentario al CPC, ad art. 157, nota 591). È quanto stabilisce ora la lett. b) dell'art. 15. La decisione in merito alla concessione dell'assistenza non potrà per contro dipendere solo da un calcolo matematico tra le pretese avanzate in giustizia dal richiedente e i costi a carico dell'ente pubblico a titolo di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

La probabilità di esito favorevole, ossia di "parvenza di buon fondamento" della causa, va valutata considerando le circostanze esistenti al momento in cui la domanda di assistenza è presentata. Se dall'esame della causa - necessariamente sommario - risulta che alcune domande formulate sono prive di probabilità di esito favorevole, il giudice dovrà concedere

il beneficio dell'assistenza giudiziaria solo per quelle domande che presentano una parvenza di buon fondamento. (Commentario al CPC, ad art. 157, pag. 492; Rep. 1985, 141).

Ad art. 15

L'art. 15 cpv. 1 ribadisce il principio della non retroattività dell'assistenza giudiziaria. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio decorre quindi dal momento in cui è stato chiesto e non vi è, di regola, nessun diritto per le spese già sorte prima dell'introduzione della domanda (Commentario al CPC, ad art. 158, nota 596).

La Commissione ritiene che il principio della non retroattività di cui al cpv. 1 dell'art. 15 è troppo rigido e che il beneficio del gratuito patrocinio debba essere esteso ai necessari accertamenti ed esami preliminari che hanno una connessione con la procedura, ossia a tutti gli atti necessari per capire i termini e i contenuti della pratica (incontro con il patrocinato, assunzione informazioni e prove, esame documenti, interpellazione e incontri con la controparte), per verificare la possibilità di una composizione e di un accordo extra giudiziale e per la preparazione del primo atto di causa e dell'istanza di AG.

La Commissione propone pertanto la seguente formulazione:

*¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, **fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari**, e vale solo davanti all'Autorità che l'ha concesso.*

Con la modifica dell'art. 15 cpv. 1, la Commissione ritiene di poter abrogare l'art. 15 cpv. 2, che stabilisce l'eccezione al principio della non retroattività dell'assistenza giudiziaria in casi eccezionali.

L'art. 15 cpv. 3 - che, se viene accolta la proposta commissionale, diventa il cpv. 2 - ribadisce il concetto della sussidiarietà dell'assistenza giudiziaria rispetto all'obbligo dell'altro coniuge di anticipare le spese di causa, ex art. 163 CC.

Ad art. 16

L'art. 16 riprende sostanzialmente quanto attualmente codificato dall'art. 159 cpv. 2 e 3 CPC.

La Commissione ricorda innanzitutto come l'assunzione delle prove non pertinenti debba essere rifiutata già sulla base delle norme del CPC. Ai sensi dell'art. 184 cpv. 1 CPC l'assunzione delle prove è infatti ammissibile soltanto per accertare fatti rilevanti. L'autorità giudicante può pertanto rinunciare all'assunzione di quei mezzi probatori superflui, ininfluenti ai fini del giudizio o il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti. È questa del resto una regola fondamentale, per cui la lite non deve essere complicata senza motivo, né resa più costosa con l'assunzione di prove inutili (cfr. Commentario al CPC, ad art. 184, pag. 564 e seg.).

Ciò premesso, la Commissione ritiene, per ragioni di chiarezza, di riprendere comunque il principio attualmente codificato dall'art. 159 cpv. 2 e 3 CPC. Dal profilo della formulazione si ritiene tuttavia che i cpv. 1 e 2 dell'art. 16 possano essere contenuti in un solo capoverso. Si propone pertanto la seguente formulazione:

*L'Autorità giudiziaria competente **può escludere il beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente all'obbligo di anticipazione delle spese per l'assunzione di quelle pro-***

ve, richieste dalla persona beneficiaria, che ritiene manifestamente eccessive o non pertinenti.

Ad art. 17

L'art. 17 riprende sostanzialmente i principi già contenuti nell'attuale art. 160 CPC.

Ad art. 18

L'art. 18 equivale all'attuale art. 162 CPC. L'art. 18 attribuisce alla parte vincente unicamente il diritto alla restituzione delle spese giudiziarie anticipate nel corso della causa, mentre non contempla l'obbligo da parte dello Stato di rifonderle le ripetibili attribuite dal giudice. Il diritto alle ripetibili va infatti interpretato come operante unicamente nei confronti della parte soccombente, pur se questa è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (Commentario al CPC, ad art. 162).

Ad art. 19

La norma chiarisce in concetto, già esposto al commento dell'art. 18, secondo il quale il beneficiario dell'assistenza giudiziaria non è esonerato dal versamento alla controparte di eventuali ripetibili messe a suo carico. Considerato che di fatto la rifusione delle ripetibili da parte di un soccombente in regime di assistenza giudiziaria non avviene mai, taluni ritengono che lo Stato dovrebbe intervenire, "anticipando" le indennità per ripetibili, così come interviene a tutela dei diritti dei beneficiari dell'assistenza.

Ad art. 20

L'art 20, che intende limitare al beneficiario dell'assistenza giudiziaria la possibilità di cambiare il proprio patrocinatore, non dovrà essere interpretato e applicato troppo restrittivamente. Il cambiamento dovrà essere ammesso, come ricorda il messaggio, se per motivi oggettivi non potrà più essere garantita una corretta tutela degli interessi del patrocinato (DTF 116 la 105), mentre non sarà riconosciuto se il beneficiario non giustificherà sufficientemente la necessità della scelta di un nuovo patrocinatore. Occorre tuttavia ricordare come lo svolgimento del mandato conferito al patrocinatore legale presupponga l'esistenza di un rapporto di fiducia tra le parti. Qualora tale rapporto dovesse incrinarsi per ragioni imputabili al patrocinatore, al beneficiario dell'assistenza giudiziaria non potrà essere negata la possibilità di rivolgersi ad un altro rappresentante legale.

Ad art. 21

L'art. 21 elenca i casi di possibile revoca del beneficio dell'assistenza giudiziaria da parte del competente giudice durante la causa. (Per l'obbligo di rifusione dopo la definizione della causa fanno stato le disposizioni concernenti il recupero; art. 9).

La revoca ha effetto retroattivo se nel corso del procedimento decade la condizione della mancanza di mezzi finanziari della parte assistita (art. 21 cpv. 1 lett. a) e nel caso della concessione avvenuta a torto, sulla base di indicazioni inveritiere rilasciate dal beneficiario (art. 21 cpv. 1 lett. c).

L'art. 21 cpv. 3 spiega le conseguenze della revoca retroattiva. Si precisa che l'avvocato d'ufficio deve comunque essere pagato dallo Stato per quanto effettuato sino al momento della decisione di revoca (Commentario al CPC, ad art. 158, nota 599).

TITOLO III - PROCEDURA PENALE

Sezione I - Accusato

I. Patrocinio d'ufficio

Ad art. 22

L'art. 22 cpv. 1 corrisponde al vigente art. 50 cpv. 1 CPP, secondo cui all'accusato che non vuole o non può scegliere un difensore il GIAR nomina un patrocinatore d'ufficio. La scelta personale da parte dell'accusato è garantita dall'art. 2 cpv. 1 della presente legge.

L'art. 22 cpv. 2 ripropone il tenore dell'art. 54 cpv. 3 del vecchio CPP/1992, secondo il quale in situazioni di urgenza, segnatamente nell'assunzione di prove irripetibili o non procrastinabili, la designazione del patrocinatore d'ufficio avviene direttamente da parte del magistrato inquirente. La designazione da parte del PP dovrà comunque essere successivamente confermata dal GIAR.

Ad art. 23

L'art. 23 corrisponde all'attuale art. 54 CPP.

Ad art. 24

L'art. 24 cpv. 1 corrisponde all'attuale art. 53 cpv. 1 CPP e l'art. 24 cpv. 2 corrisponde all'attuale art. 53 cpv. 2 CPP.

Ad art. 25

L'art. 25 cpv. 1 corrisponde all'attuale art. 51 cpv. 3 CPP.

Per il cpv. 2, si veda il commento al messaggio del CdS.

II. Gratuito patrocinio

Ad art. 26

L'art. 26 cpv. 1 riprende in sostanza i principi già contenuti nell'attuale art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP, con la differenza che la nuova norma precisa che il beneficio del gratuito patrocinio esplica i suoi effetti a partire dalla presentazione della domanda. Nel suo commento il messaggio del CdS ricorda che nella prassi si considera, retroattivamente, anche il tempo utilizzato e necessario per la verifica delle condizioni economiche dell'accusato e per la raccolta della documentazione atta a dimostrarne l'indigenza dell'interessato.

L'art. 26 cpv. 2 e 3 corrisponde all'art. 52 cpv. 3 e 4 CPP, ritenuto che per il calcolo dell'onorario vale l'art. 6 cpv. 2 del presente disegno di legge.

Ad art. 27

L'art. 27 cpv. 1 stabilisce il principio, secondo il quale il beneficio del gratuito patrocinio decade con la scelta di un nuovo patrocinatore. È necessario, come ricorda il commento del messaggio, evitare abusi e inutili aumenti di costi determinati dal cambiamento di patrocinatore di fiducia. È altresì importante garantire all'accusato un'assistenza legale che tuteli i propri legittimi interessi e, qualora non fosse il caso, la possibilità di sostituire il proprio patrocinatore. La scelta di un nuovo patrocinatore potrebbe infatti rivelarsi necessaria quan-

do, ad esempio, gli interessi dell'accusato non dovessero essere tutelati con la dovuta attenzione e diligenza e/o quando il rapporto di fiducia tra l'accusato e il suo rappresentante legale venisse meno per un motivo non imputabile al patrocinato. La sostituzione del difensore, per evitare eventuali abusi, dovrà essere evidentemente motivata e l'accusato potrà beneficiare del gratuito patrocinio, solo se il cambiamento dovesse risultare giustificato, come stabilito dall'art. 27 cpv. 2. La valutazione spetterà all'Autorità di concessione.

Ad art. 28

L'art. 28 cpv. 1 e 2 riprende l'art. 53 cpv. 3 e 4 CPP e deve essere applicato in relazione con quanto disposto dall'art. 9 delle disposizioni comuni.

Sezione II - Parte civile

I. Patrocinio d'ufficio

Ad art. 29

L'art. 29 cpv. 1 corrisponde al vigente art. 72 cpv. 1 CPP, con implicito riferimento all'art. 2 cpv. 1 del progetto di nuova legge per quanto concerne la scelta personale fatta dalla parte civile.

L'art. 29 cpv. 2 riprende il tenore del vigente art. 72 cpv. 3 CPP.

Ad art. 30

L'art. 30 corrisponde al vigente art. 74 cpv. 1 e 2 CPP.

II. Gratuito patrocinio

Ad art. 31

La norma corrisponde al vigente art. 73 cpv. 2, con la differenza che la nuova disposizione precisa che il beneficio del gratuito patrocinio esplica i suoi effetti a partire dalla presentazione della domanda.

Ad art. 32

Per l'art. 32 vale quanto già espresso nel commento all'art. 27.

Ad art. 33

Per l'art. 33 vale quanto già espresso nel commento all'art. 28.

TITOLO IV - SANZIONI

Ad art. 34

L'art. 34 intende responsabilizzare i richiedenti dell'assistenza giudiziaria, evitando o contenendo il più possibile eventuali abusi e prevedendo appunto delle sanzioni in caso di violazioni della Legge, in particolare, come ricorda il commenta del messaggio, nel caso di informazioni inveritiere (art. 21 cpv. 1 lett. c) LAG) o di mancata informazione sul miglioramento della situazione economica (art. 8 LAG).

TITOLO V - RICORSI

Ad art. 35

L'art. 35 stabilisce la procedura di ricorso per la concessione e la revoca dell'assistenza giudiziaria, che è stata estesa a tutte le procedure. La sola novità rispetto alla situazione attuale, è il termine unico di 15 giorni per adire l'Autorità di ricorso.

Le decisioni sono impugnabili all'autorità gerarchicamente superiore; contro la decisione del Pretore si adirà il Tribunale di appello, contro la decisione del Consiglio di Stato il Tribunale cantonale amministrativo, contro la decisione del GIAR la Camera dei ricorsi penali, contro le sentenze di merito delle Corti penali la Corte di cassazione e revisione penale, contro la decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) il Tribunale cantonale delle assicurazioni e così via.

Ad art. 36

La procedura di ricorso contro le decisioni di tassazione non si scosta dalla regolamentazione attuale salvo la legittimazione ricorsuale della persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria. L'interesse legittimo di quest'ultima è dovuto al fatto che questa, soccorrendone i motivi, può essere chiamata a rifondere allo Stato le spese della difesa (art. 9 LAG).

La procedura (diritto di essere sentito, inappellabilità della decisione, ecc.) viene definita nella presente legge poiché lex specialis. Il termine per impugnare la decisione è stato fissato in 15 giorni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Ad art. 37

L'art. 37 cpv.1 stabilisce l'applicabilità della nuova legge solo alle procedure introdotte dopo la sua entrata in vigore, salvo le disposizioni sulla revoca e la decadenza del beneficio (cpv. 2). Per questi casi - revoca e decadenza - la nuova legge si applica anche alle procedure già pendenti ma solo se i motivi per la revoca o la decadenza del beneficio si verificano dopo la sua entrata in vigore. Tale effetto, che non comporta una lesione di diritti acquisiti, appare giustificato per il raggiungimento di uno degli obiettivi che la nuova Legge si prefigge.

Ad art. 38

Nessun commento.

III. COMMENTO CONCERNENTE LE MODIFICHE DI ALTRE DISPOSIZIONI

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (RL 3.3.2.1.)

Ad art. 39

Cfr. commento al messaggio.

Ad art. 66

Abrogato.

Ad 67 cpv. 2

Cfr. commento al messaggio.

Ad artt. 155-162a

Abrogati.

Ad art. 313

Cfr. commento al messaggio.

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 (RL 3.3.3.1)

Ad art. 49

In merito alle modifiche proposte nel messaggio e relative al nuovo art. 49 cpv. 2 lett. a), sono state sollevate alcune perplessità. In particolare le motivazioni, atte a giustificare le modifiche proposte, segnatamente quelle concernenti un possibile risparmio di esborsi per gratuito patrocinio, non sono condivise da una parte della Commissione, che ritiene prioritario garantire i diritti dell'accusato, evitando importanti limitazioni della difesa per fini prettamente speculativi. Dopo ampia discussione, la maggioranza della Commissione ritiene di approvare la modifica proposta nel messaggio, osservando e sottolineando che l'accusato ha comunque il diritto e la facoltà di farsi assistere da un patrocinatore legale a partire dal primo giorno di arresto. Qualora non si avvallesse di tale diritto e se l'arresto si dovesse protrarre oltre quattro giorni, l'autorità inquirente ha l'obbligo di designare all'accusato un difensore d'ufficio.

L'accusato dovrà evidentemente essere informato del suo diritto di essere assistito da un difensore, come pure sull'obbligatorietà della designazione di un patrocinatore d'ufficio dopo il quarto giorno d'arresto.

Si prende infine atto come la modifica proposta e relativa al nuovo art. 49 cpv. 2 lett. a) valga unicamente per i procedimenti "minori", mentre per quelli più gravi, rispettivamente con previsione di più lungo carcere preventivo, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto provvederà a nominare un patrocinatore d'ufficio sin dall'inizio.

In merito alle modifiche proposte nel messaggio e relative al nuovo art. 49 cpv. 2 lett. b), c), si richiama il commento al messaggio.

Per quanto concerne la modifica relativa al nuovo art. 49 cpv. 2 lett. d), la Commissione non condivide parte delle motivazioni contenute nel commento del messaggio. Nel processo penale provocato dall'opposizione al decreto di accusa, l'accusato rischia comunque una condanna fino a tre mesi di detenzione. Contrariamente a quanto osserva il commento del messaggio, le imputazioni contenute nel decreto di accusa spesso non sono né pacifiche, né tanto meno ammesse. Alla fine di un dibattimento penale davanti al Pretore, capita sovente che l'accusato, assistito in modo appropriato, venga proscioltto dalle imputazioni contenute nel decreto di accusa, o da parte di esse. Alle cosiddette fattispecie minori, che comunque per la persona interessata rimangono soggettivamente rilevanti, non viene infatti sempre dedicata la medesima attenzione e cura riservate alle inchieste che concernono i reati più gravi. L'accusato ha pertanto il diritto di opporsi a quelle imputazioni che ritiene di non aver commesso e che gli vengono rimproverate alla fine di un'istruttoria magari non completa. In questo caso all'accusato che non avesse i mezzi finanziari non può essere negato a priori il diritto all'assistenza di un difensore, indipendente-

mente dalla presenza o meno del procuratore pubblico nel corso del dibattimento penale. Non si può infatti immaginare che vi sia effettiva parità di armi quando un accusato, senza nessuna nozione di diritto materiale e formale, si trovi, solo, a doversi difendersi contro un decreto di accusa che propone una condanna fondata su motivazioni di fatto e di diritto, i cui termini e contenuti non sono sempre di facile lettura. Per questi motivi la Commissione non approverà la modifica proposta al nuovo art. 208 cpv. 1 lett. f). Per contro l'accusato, così come proposto dal nuovo art. 49 cpv. 2 lett. d), potrà decidere se avvalersi o meno di un difensore nel caso in cui il Procuratore pubblico rinunciasse a partecipare al dibattimento penale. Anche l'accusato assistito obbligatoriamente in virtù dell'art. 49 cpv. 2 lett. a), dovrà e potrà decidere se avvalersi o meno del difensore anche nel corso del dibattimento per opposizione al decreto di accusa nel caso in cui il Procuratore pubblico rinunciasse a partecipare al dibattimento.

Ad artt. 50-54

Le norme vengono abrogate e trasferite nella nuova legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

Ad art. 56bis

L'art. 56bis definisce il rinvio alla legge speciale.

Ad artt. 72-74

Le norme vengono abrogate e trasferite nella nuova Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

Ad art. 76a

Si tratta di un semplice rinvio.

Ad art. 208 cpv. 1 lett. f)

Per quanto concerne la modifica proposta nel messaggio e relativa al nuovo art. 208 cpv. 1 lett. f), la Commissione non condivide la stessa e ne chiede lo stralcio per i motivi già espressi nel rapporto al commento ad art. 49 del CPP. L'attuale art. 208 cpv. 1 lett. f) CPP non viene pertanto modificato.

Ad art. 211

Le modifiche relative al nuovo art. 211 cpv. 2 e 3 sono approvate, osservando comunque che parte delle motivazioni contenute nel commento del messaggio segnatamente quelle che si riferiscono all'economia in gratuito patrocinio, non sono più condivise, la Commissione non avendo approvato modifica proposta al nuovo art. 208 cpv. 1 lett. f).

Ad art. 274 cpv. 2

Abrogato, in quanto il principio viene ripreso dall'art. 211 cpv. 2 CPP.

Ad art. 340 cpv. 2

Cfr. commento al messaggio.

La legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997 (RL 1.2.2.2)

Ad art. 10

La norma rinvia alla legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio gratuito.

Ad art. 11

La modifica si rende necessaria perché ora la concessione del gratuito patrocinio non è più regolata dal Codice di procedura penale bensì dalla LAG.

La legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999 (RL 4.2.2.1)

Ad art. 10 cpv. 1

Il capoverso viene modificato in modo da rinviare direttamente alla legge sull'assistenza giudiziaria e il patrocinio gratuito.

La legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 (RL 3.1.1.5.)

Ad artt. 36-38; ad art. 46

Abrogati.

La legge sull'avvocatura del 15 marzo 1983 (RL 3.2.1.1.)

Ad art. 9

Abrogato.

La legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (RL 3.3.1.1.)

Ad art. 15

La norma prevede espressamente il rinvio alla LAG.

Ad art. 30

Abrogato.

La legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (RL 3.3.3.4.)

Ad art. 17

La norma viene trasformata sul modello dell'art. 15 cpv. 3 LPAm, la quale prevede il rinvio alla LAG.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (RL 3.5.1.1.)

Ad art. 27

Abrogato.

Si vedano in merito le osservazioni già esposte al commento dell'art. 1 LAG.

La legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento del 27 aprile 1992 (RL 3.5.1.2.)

Ad art. 15a

Abrogato.

Si vedano in merito le osservazioni già esposte al commento dell'art. 1 LAG.

La legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961(RL 3.4.1.1.)

Ad art. 21

La norma è stata riformulata sul modello dell'art. 39 CPC modificato.

Parallelamente all'approvazione della modifica delle leggi suindicate da parte del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato dovrà procedere alla modifica di alcune norme contenute in regolamenti di applicazione, segnatamente:

- l'art. 9 del regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione del 17 dicembre 1971(RL 7.3.1.1.1.);
- l'art. 9 del regolamento di applicazione della legge sull'avvocatura del 21 settembre 1984 (RL 3.2.1.1.1.);
- gli artt. 4 e 5 del decreto esecutivo della legge sulla tariffa giudiziaria del 20 settembre 1967 (RL 3.1.1.5.1.);
- gli artt. 23, 24 e 25 del decreto esecutivo concernente l'organizzazione e la procedura per le cause promosse contro le decisioni dell'assicurazione militare del 10 luglio 1951 (RL 3.4.1.1.3.).

IV. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione propone di approvare il disegno di legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria contenuto nel messaggio 22 maggio 2001 no. 5123 del Consiglio di Stato, con le modifiche proposte nel presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore

Allidi-Cavalleri - Bergonzoli S. - Bertoli - Bobbià - Canonica G. -
Carobbio W. - Dafond - Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Fiori -
Genazzi - Ghisletta D. - Nova - Pantani - Pini - Righinetti